

Sei in: [Homepage](#) » [News](#) » OSSERVATORIO n.3 2005

OSSERVATORIO n.3 2005

Sommario:

Contabilità e regole di gestione

Patto di stabilità interno

Entrate

Mutui

Servizi pubblici

Lavori pubblici

Pubblico impiego

Contributi previdenziali

Sostituto d'imposta

Scadenario:

Marzo/Aprile 2005

CONTABILITA' E REGOLE DI GESTIONE

Termini di pagamento

1. Qualora una scadenza non sia concordata tra le parti, il termine massimo per il pagamento di fatture, nei rapporti tra imprese o professionisti e pubblica amministrazione, è fissato in un massimo di 30 giorni.

(direttiva Parlamento europeo n.2000/35/Ce, in G.U. Ce del 29 giugno 2000).

1.1. Dal giorno successivo alla data di scadenza o alla fine del periodo di pagamento stabiliti nel contratto, cominciano a decorrere automaticamente gli interessi di mora.

2. Con D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231, è data attuazione alla direttiva comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al precedente punto 1, ossia nei contratti che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

2.1. Con circolare del Ministero economia e finanze 14 gennaio 2003, n.1 (in G.U. n.19 del 14 gennaio 2003) e successiva circolare del dipartimento Ragioneria Generale dello Stato 4 febbraio 2003, n.6, sono suggeriti i comportamenti che gli enti devono adottare per il rispetto delle disposizioni emanate per contrastare i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali, in attuazione della direttiva comunitaria 2000/35/CE, con D.Lgs. 9 ottobre 2001, n.231, al quale fanno riferimenti gli articoli richiamati senza altra indicazione nei punti che seguono.

3. Le disposizioni del provvedimento non si applicano:

- a) ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002;
 - b) ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore
 - c) alle richieste di interessi inferiori a 5 euro;
 - d) ai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento danni;
 - e) ai contratti per lavori pubblici.
- (art.1, 2 e 11).

4. Salvo diversa statuizione inserita in contratto, il termine per il pagamento scade:

- a) trenta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di richiesta di pagamento equivalente;
 - b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi, quando la data di cui alla precedente lettera a) è anteriore oppure non è certa;
 - c) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora previste dalla legge o dal contratto e la data di cui alla precedente lettera a) sia anteriore;
 - d) sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei beni, per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, salvo statuizione di un termine superiore.
- (art.4).

4.1. 'E possibile stabilire contrattualmente un termine di pagamento, posticipato rispetto a quanto previsto al precedente punto 4., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.

(artt.4, c.2, e 7).

5. L'inosservanza dei termini di pagamento contrattuali o legali comporta l'automatica decorrenza degli interessi in misura pari al tasso di interesse fissato semestralmente dalla Banca centrale europea, maggiorato di sette punti percentuali salvo che il debitore non dimostri che il ritardo è stato determinato da causa a lui non imputabile.

(artt.3,4 e 5).

5.1. Il saggio degli interessi da applicare a favore dei creditori, al netto della maggiorazione del 7%, è pari al 3,35% per il 2° semestre 2002, al 2,85% per il 1° semestre 2003, al 2,10% per il 2° semestre 2003, al 2,02% per il 1° semestre 2004, al 2,01% per il 2° semestre 2004 e al 2,09% per il 1° semestre 2005.

(comunicati Ministero economia e finanze, in G.U. n.33 del 10 febbraio 2003, in G.U. n.160 del 12 luglio 2003, in G.U. n.11 del 15 gennaio 2004, in G.U. n.159 del 9 luglio 2004 e in G.U. n.5 dell'8 gennaio 2005).

5.2. La misura degli interessi è ulteriormente maggiorata del 2% nel caso di mancato rispetto del termine di pagamento di cui al precedente punto 4., lettera d), ed è inderogabile.

(art.4, c.3).

5.3. 'E possibile stabilire contrattualmente un saggio di interessi diverso rispetto a quanto previsto al precedente punto 5., purchè l'accordo non sia "gravemente iniquo" in danno del creditore.

(artt.5, c.1, e 7).

5.4. Oltre agli interessi, il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per il recupero delle somme.

(art.6).

**6. Su domanda del creditore, sussistendo le condizioni, il giudice emette decreto ingiuntivo entro 30 giorni dal deposito del ricorso.
(art.641, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.2, lett. a, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).**

**6.1. Il giudice concede l'esecuzione parziale provvisoria del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate.
(art.648, c.1, c.p.c., nel testo modificato dall'art.9, c.3, D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.231).**

7. I responsabili dei servizi sono, pertanto, obbligati a snellire le procedure, anche mediante informatizzazione, dalla fase dell'ordinazione della spesa a quella del pagamento, ivi comprese tutte le fasi intermedie, concernenti il controllo della conformità e rispondenza dei beni e servizi ricevuti alle condizioni fissate nel contratto, nonché il controllo sulla prenotazione delle risorse necessarie.

7.1. I responsabili dell'attività contrattuale devono valutare l'opportunità, nell'ambito della ponderazione complessiva delle clausole negoziali, di prevedere nel bando di gara, ovvero di negoziare condizioni diverse da quelle legali, salvaguardando il rispetto del sinallagma, la sostanziale par condicio tra le parti e le esigenze di carattere organizzativo dell'amministrazione debitrice.

PATTO DI STABILITA' INTERNO

L'obiettivo di cassa e di competenza 2005 e successivi

**1. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nonché per le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, l'obiettivo 2005-2007 è determinato esclusivamente sul complesso delle spese calcolato, sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, quale somma tra le spese correnti e quelle in conto capitale.
(art.1, c.21, 22 e 24).**

**2. Per l'anno 2005, il complesso delle spese non può superare la corrispondente spesa annua mediamente sostenuta nel triennio 2001-2003, maggiorata di una percentuale che può essere del 10% oppure dell'11,50%.
(art. 1, c. 22).**

2.1. L'incremento percentuale è del 10%, se la media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente dell'ente risulta superiore alla media stabilita con D.M. per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.2. L'incremento percentuale è dell'11,50%, se la media pro-capite dei pagamenti 2001-2003 in conto competenza e in conto residui di spesa corrente dell'ente risulta inferiore alla media stabilita con D.M. per gli enti della stessa classe di appartenenza.

2.3. Per le comunità isolate e per le unioni di comuni, l'incremento è dell'11,50%.

2.4. Il D.M. che stabilisce la spesa media pro-capite per classi di enti, con la quale raffrontare la

media pro-capite di ciascun ente, è stato emanato a il 26 gennaio 2005:

- a) euro 140,07, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;
- b) euro 158,98, per le province con popolazione fino a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;
- c) euro 90,62, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie fino a 3.000 Km²;
- d) euro 100,69, per le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e superficie superiore a 3.000 Km²;
- e) euro 607,14, per i comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
- f) euro 580,88, per i comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
- g) euro 607,98, per i comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
- h) euro 651,77, per i comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
- i) euro 751,07, per i comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
- j) euro 854,66, per i comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
- k) euro 1.112,68, per i comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
- l) euro 1.177,50, per i comuni da 500.000 abitanti ed oltre;
- m) euro 84,27, per le comunità montane con popolazione superiore a 10.000 e fino a 50.000 abitanti;
- n) euro 73,68 per le comunità montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti.

2.5. La popolazione da prendere in considerazione per il calcolo della media pro-capite è quella residente al 31 dicembre 2001, 2002 e 2003.

ENTRATE

Trasferimenti statali

1. Con D.M. 29 novembre 2004 è stato ripartito il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2003 in favore dei comuni per interventi urgenti di preminente interesse locale per la realizzazione di opere pubbliche, i cui oneri non siano diversamente fronteggiabili dagli stessi comuni con altre risorse.

(in G.U. n.293 del 15 dicembre 2004).

2. Con D.M. 29 novembre 2004 è stato ripartito il fondo nazionale speciale per gli investimenti dell'anno 2003 in favore degli enti locali i cui organi sono stati sciolti per fenomeni di condizionamenti o infiltrazioni di tipo mafioso.

(in G.U. n.293 del 15 dicembre 2004).

3. Il fondo nazionale per la montagna è incrementato per l'anno 2004 di euro 6.750.000,00.

(art.1, legge 27 dicembre 2004, n.309).

4. Con D.P.C.M. 22 dicembre 2004 sono stati definiti i criteri di riparto dei fondi relativi agli anni 2005-2007 per la tutela delle minoranze linguistiche storiche.

(in G.U. n.24 del 31 gennaio 2005).

5. Con D.M. 1 ottobre 2004, n.289, sono state apportate modifiche e integrazioni al D.M. 1 settembre 2000, n.318, con il quale era stato approvato il regolamento concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali.

(in G.U. n.283 del 2 dicembre 2004).

6. A decorrere dall'anno 2004 i contributi spettanti agli enti locali in relazione agli oneri

derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, di cui all'art.12, c.1, legge 28 dicembre 1986, n.730, sono consolidati nella misura attribuita per l'anno 2003.

(art.3, c.51, legge 24 dicembre 2003, n.350; circolare ministero interno, direzione centrale finanza locale, 26 gennaio 2005, n. F.L. 1/05).

6.1. Il personale di cui al punto precedente è quello assunto in relazione ai terremoti:

- del 1968 in Sicilia;
- del 1979 in Umbria e Lazio;
- del 1980 in Campania e Basilicata;
- del 1984 in Umbria, Lazio, Molise, Abruzzo e Campania.

6.2. È venuto meno l'obbligo, per i comuni interessati, di certificare il mantenimento del requisito soggettivo dal 1° gennaio 2004 e per gli anni successivi a pena di riduzione del contributo nella misura del 10% annuo.

(art.1, c.53, legge 30 dicembre 2004, n.311).

Fondo per le isole minori

1. Un fondo di euro 51.645.689,90, poi ridotto ad euro 46.395.390,00, per l'anno 2002, è istituito per la tutela e lo sviluppo socio-economico delle isole minori (isole Tremiti, Pantelleria, Pelagie, Egadi, Eolie, Sulcitane, del nord Sardegna, Partenopee, Ponziane, Toscane e del mare Ligure). (art.25, c.7, 8 e 9, legge 28 dicembre 2001, n.448).

1.1. La tipologia e i settori degli interventi ammessi ad accedere al fondo, che avrebbero dovuto essere individuati entro il 28 febbraio 2002, sono stati individuati con DPCM 7 marzo 2003. (in G.U. n.97 del 28 aprile 2003).

1.2. Le modalità per l'accesso al fondo, che avrebbero dovuto essere determinate entro il 31 marzo 2002, sono state regolamentate con decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2004, n.163. (in G.U. n.149 del 28 giugno 2004).

1.3. Con circolare del Ministero interno, direzione centrale finanza locale, 30 giugno 2004, n. F.L. 18/2004, è stato illustrato il contenuto del D.M. 163/2004.

2. Per l'ammissione al finanziamento, gli enti locali (province, comuni, unioni di comuni, comunità montane, comunità isolane) nei cui ambiti territoriali ricadono le isole minori, anche in forma associata, hanno presentato istanza documentata entro il 27 agosto 2004 su modello acquisibile dal sito internet del Ministero interno.

2.1. Il termine è perentorio, pena l'irricevibilità

2.2. Ciascun ente interessato ha potuto presentare una o più istanze per il finanziamento di più interventi, indicando l'ordine di priorità.

2.3. Le istanze dovevano essere, contestualmente, trasmesse anche all'Ente parco nazionale o al

Soggetto gestore dell'area marina protetta o al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per acquisirne il parere.

3. I progetti ammessi al finanziamento sono stati individuati con D.M. 13 dicembre 2004.

MUTUI

Interesse sui mutui Cassa dd.pp.

1. Il tasso d'interesse fisso sulle somme concesse a mutuo nel consiglio di amministrazione del 26 gennaio 2005 è stato variato e stabilito nelle seguenti misure:

- **3,50%** se di durata fino a 10 anni
- **3,80%** se di durata fino a 15 anni
- **4,05%** se di durata fino a 20 anni
- **4,20%** se di durata fino a 25 anni
- **4,30%** se di durata fino a 30 anni

(comunicato Cassa dd.pp., 11 gennaio 2005, in G.U. n.7 dell'11 gennaio 2005)..

1.1. Il tasso d'interesse fisso, ridotto di 15 centesimi, sulle somme concesse a mutuo per il finanziamento di:

- a) **spese di investimento dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti destinate all'esercizio coordinato, tramite convenzioni, di funzioni o servizi;**
- b) **spese di investimento destinate all'esercizio associato o congiunto di funzioni o servizi, tramite comunità montane, isolate o di arcipelago, unioni di comuni o associazioni intercomunali costituite in attuazione dei programmi regionali di riordino territoriale.**
- c) **spese di investimento inserite nei programmi di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile del territorio;**
- d) **interventi infrastrutturali inseriti nei patti territoriali e nei contratti d'area; è, pertanto, determinato come segue:**
 - **3,35%**, se di durata fino a 10 anni;
 - **3,65%**, se di durata fino a 15 anni;
 - **3,90%**, se di durata fino a 20 anni;
 - **4,05%**, se di durata fino a 25 anni;
 - **4,15%**, se di durata fino a 30 anni.

1.2. Per i mutui a tasso fisso con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari, il saggio d'interesse è determinato come segue:

- **3,55%** se di durata fino a 10 anni con diritto di estinzione del 40%

- 3,60%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 3,65%, se di durata fino a 10 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 3,90%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 3,95%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,00%, se di durata fino a 15 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,15%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,20%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,30%, se di durata fino a 20 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,35%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,40%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,50%, se di durata fino a 25 anni, con diritto di estinzione dell'80%
- 4,45%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 40%
- 4,55%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione del 60%
- 4,65%, se di durata fino a 30 anni, con diritto di estinzione dell'80%

1.3. Per i mutui a tasso variabile, gli spread da applicare all'indice di riferimento sono confermati come segue:

- 0,12%, per i mutui decennali;
- 0,15%, per i mutui quindicennali;
- 0,18%, per i mutui ventennali;
- 0,20%, per i mutui venticinquennali;
- 0,22%, per i mutui trentennali.

2. È stato determinato il tasso di riferimento da applicarsi per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2005 alle operazioni di mutuo a tasso variabile effettuate ai sensi dei decreti-leggi 318/1986, 359/1987, 66/1989, nonché della legge 67/1988.

(D.M. 13 gennaio 2005, in G.U. n.19 del 25 gennaio 2005).

2.1. Le disposizioni del D.M. si applicano ai contratti di mutuo stipulati anteriormente al 29 maggio 1999.

3. A decorrere dal 13 gennaio 2005, ai fini della determinazione della misura massima del tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo regolato a tasso variabile, il paramentro del "Rendiob" è sostituito con quello del "Rendistato".

(D.M. 13 gennaio 2005, in G.U. n.19 del 25 gennaio 2005).

Mobilità nelle aree urbane

1. Gli enti locali devono provvedere, nel rinnovo del parco autoveicoli, che una quota di sostituzioni avvenga con autoveicoli elettrici, ibridi, o con alimentazione a gas naturale, a GPL, con carburanti alternativi con pari livello di emissioni, dotati di dispositivo per l'abbattimento delle emissioni inquinanti.

(art. 5, D.M. 27 marzo 1998, in G.U. 3 agosto 1998, n. 179).

1.1. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 per il parziale finanziamento dei costi derivanti dalle operazioni di acquisto o di locazione finanziaria.

(art.17, c.1, legge 1 agosto 2002, n.166)

1.2. Con D.M. 24 maggio 2004, sono state determinate le categorie dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi, la tipologia dei veicoli oggetto del beneficio, l'entità delle contribuzioni e le relative modalità di erogazione.

(in G.U. n.243 del 15 ottobre 2004).

1.3. Per l'acquisto o la locazione finanziaria di autoveicoli a minimo impatto ambientale è accordato un finanziamento, fino al massimo del 65% del prezzo o canone per i veicoli a trazione elettrica.

1.4. La Cassa depositi e prestiti, previa acquisizione della documentazione necessaria, provvederà alla concessione del finanziamento con mutuo a totale carico dello Stato ed alla sua successiva erogazione di somme in conto capitale, con le modalità operative di cui alla guida alla concessione ed erogazione dei contributi.

(Guida Cass dd.pp., dicembre 2004).

SERVIZI PUBBLICI

Trasporto pubblico locale

1. Con D.M. 27 ottobre 2004 è stata erogato il contributo a favore delle regioni a statuto ordinario e delle regioni a statuto speciale quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

(in G.U. n.288 del 9 dicembre 2004).

2. Con D.M. 27 ottobre 2004 sono stati erogati, a favore delle regioni a statuto ordinario, i contributi per provvedere all'acquisto ed alla sostituzione di autobus destinati alle aziende esercenti trasporto pubblico locale.

(in G.U. n.289 del 10 dicembre 2004).

Servizio idrico integrato

1. Con circolare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 6 dicembre 2004, sono forniti chiarimenti sull'affidamento del servizio a società a capitale misto pubblico-privato.

(in G.U. n.291 del 13 dicembre 2004).

2. Con circolare del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 6 dicembre 2004, sono forniti chiarimenti sull'affidamento in house del servizio.

(in G.U. n. 291 del 13 dicembre 2004).

Interventi nelle aree di degrado urbano

1. Con D.M. 11 novembre 2004 sono state ripartite le risorse del fondo per gli interventi agevolativi nelle aree di degrado urbano.

(in G.U. n.282 dell'1 dicembre 2004).

LAVORI PUBBLICI

Programma triennale

1. L'attività di realizzazione dei lavori pubblici si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali, unitamente all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.

(art.14, c.1, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.1. Il programma triennale e gli elenchi annuali sono adottati sulla base di schemi tipo definiti con D.M., a far data dal primo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione del decreto.

(art.14, c.11 e 12, legge 11 febbraio 1994, n.109).

1.2. Il D.M. 21 giugno 2000 con il quale erano stati approvati le modalità e gli schemi tipo per la redazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori, è stato sostituito dal D.M. 22 giugno 2004.

(in G.U. 30 giugno 2004, n.151).

1.3. Con circolare 16 dicembre 2004, n.1618, il ministero infrastrutture e trasporti ha fornito chiarimenti sul D.M. 22 giugno 2004.

(in G.U. n.299 del 22 dicembre 2004).

1.4. Nella procedura di redazione ed approvazione è introdotta una nuova scadenza, coincidente con il precedente termine di deliberazione da parte della giunta, quella del 30 settembre per la redazione dello schema di programma e del relativo elenco annuale o del suo aggiornamento.

(art.1, c.2).

1.5. Il precedente termine del 30 settembre per la deliberazione dello schema da parte della giunta, è ora fissato al 15 ottobre.

1.6. Dopo l'adozione, lo schema di programma triennale, ovvero il suo aggiornamento, è affisso all'albo per 60 giorni consecutivi.

(art.5, c.1).

**1.7. Il programma triennale dei lavori pubblici, con allegato elenco dei lavori da avviare nell'anno, è deliberato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione, di cui costituisce parte integrante.
(art.1, c.3).**

**2. Il programma triennale dei lavori pubblici è allegato al bilancio di previsione.
(art.172, c.1, lett. d), D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267).**

**3. Il programma triennale, il suo aggiornamento e l'elenco annuale sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici.
(art.14, c.11, legge 11 febbraio 1994, n.109; art.14, c.1, D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554).**

**3.1. L'obbligo della trasmissione è assolto con l'invio, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione, di una comunicazione attestante:
a) l'adozione ed approvazione del programma triennale;
b) gli estremi dei relativi provvedimenti;
c) l'eventuale avvenuta pubblicazione del programma sul sito internet dell'Ente.
(comunicato Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 16 ottobre 2002, in G.U. n.260 del 6 novembre 2002).**

**4. Il programma triennale, l'elenco annuale e i relativi aggiornamenti devono essere pubblicati sugli appositi siti internet predisposti, rispettivamente, dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dalle regioni e dalle province autonome, dopo l'approvazione da parte dei Consigli.
(art.5, c.4, D.M. 22 giugno 2004).**

**4.1. Ciascun ente deve individuare un referente della pubblicazione, il quale deve accreditarsi presso gli appositi siti internet per l'inserimento dei dati.
(art.1, c.4).**

**5. Gli interventi inclusi nel programma devono essere dotati di progettazione preliminare approvata prima dell'approvazione della proposta di programma delle OO.PP. da parte della Giunta entro il 15 ottobre.
(art.2, c.5, D.M. 22 giugno 2004).**

**5.1. La pubblicità degli adeguamenti dei programmi triennali nel corso del primo anno di validità degli stessi è assolta attraverso la sola pubblicazione all'albo dell'atto che li approva.
(art.5, c.4, D.M. 22 giugno 2004).**

**6. La verifica che gli interventi inclusi nel programma siano dotati di progettazione preliminare approvata deve essere eseguita nel momento della approvazione da parte del consiglio, per cui non è necessario che al momento dell'approvazione della proposta di programma delle OO.PP. da parte della Giunta entro il 30 settembre e della sua pubblicazione l'elenco annuale sia corredato dai progetti preliminari.
(D.M. 4 agosto 2000, in G.U. n.228 del 29 settembre 2000).**

6.1. Gli adeguamenti al programma annuale che vengono inseriti di volta in volta non necessitano, di norma, di pubblicità o di atti per il riavvio del procedimento. La valutazione è rimessa alla discrezionalità degli organi competenti.

6.2. Per le integrazioni al programma annuale aventi carattere sostanziale devono, invece, essere adempiute le misure di pubblicità previste dalla legge.

7. La formazione in più fasi del programma annuale comporta che l'assolvimento degli oneri di informazione nei confronti dell'Osservatorio dei lavori pubblici non può avvenire prima che gli atti abbiano assunto il carattere di definitività.

PUBBLICO IMPIEGO

Mobilità

1. Può essere disposta l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o presso imprese private, per singoli progetti e con il consenso dei dipendenti interessati, sulla base di appositi protocolli di intesa fra le parti.
(art.23 bis, c.7, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165, nel testo sostituito dall'art.5, D.L. 31 gennaio 2005, n.7).

Trattenimento in servizio

1. Con circolare della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento della funzione pubblica, 5 novembre 2004, n.5, sono forniti chiarimenti sulla possibilità prevista dall'art.1 quater, D.L. 28 maggio 2004, n.136, nel testo integrato dalla legge di conversione 27 luglio 2004, n.186, di mantenere in servizio i pubblici dipendenti fino al compimento del settantesimo anno di età.
(in G.U. n.300 del 23 dicembre 2004).

1.1. Il trattenimento facoltativo in servizio fino a 70 anni si differenzia dalla permanenza in servizio per un ulteriore biennio dopo i 65 anni, che costituisce un diritto, se richiesto, del dipendente.

1.2. Entro un congruo termine precedente al raggiungimento del limite di età, stabilito dall'ente, il dipendente può formulare richiesta di trattenimento in servizio per ulteriori tre anni, che l'amministrazione ha facoltà di accogliere dopo avere valutato il proprio interesse al trattenimento, in funzione delle particolari esperienze professionali acquisite dal richiedente e della impossibilità di rinvenirne all'interno.

1.3. L'amministrazione potrà disporre il trattenimento in servizio anche per un periodo inferiore al triennio.

1.4. Il trattenimento in servizio non comporta novazione del rapporto.

1.5. Qualora l'amministrazione non abbia ritenuto di accogliere la domanda di trattenimento in servizio di un proprio dirigente, resta preclusa la possibilità di conferire allo stesso, successivamente, un incarico dirigenziale.

1.6. Le pubbliche amministrazioni che accolgono domande di trattenimento in servizio devono

darne comunicazione alla presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento funzione pubblica, e al ministero dell'economia e finanze, ragioneria generale dello Stato.

**2. Il trattenimento in servizio fino all'età di 70 anni costituisce nuova assunzione, con l'applicazione della disciplina sui divieti e sui limiti in materia di assunzione.
(art.1, c.99, legge 30 dicembre 2004, n.311).**

**3. I periodi di lavoro svolti dopo il trattenimento in servizio non danno luogo alla corresponsione di alcuna tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattenimento pensionistico.
(art.1 quater, D.L. 28 maggio 2004, n.136, nel testo della conversione in legge 27 luglio 2004, n.186).**

**3.1. Per i suddetti periodi non sussiste obbligo di versamento contributivo pensionistico all'Inpdap da parte del datore di lavoro e a carico del dipendente, salvo, per quest'ultimo, il contributo obbligatorio alla "Gestione unitaria autonoma delle prestazioni creditizie e sociali" pari allo 0,35% della retribuzione contributiva ed i contributi ai fini del trattamento di fine servizio.
(circolare Inpdap, 24 dicembre 2004, n.69).**

**4. I lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche sono esclusi dall'incentivo al posticipo del pensionamento per il periodo 2004-2007.
(art.1, c.12, legge 23 agosto 2004, n.243).**

Tutela salute dei non fumatori

**1. Il divieto totale di fumo trova applicazione in tutti i luoghi di lavoro pubblici.
(circolare ministero della salute, 17 dicembre 2004).**

1.1. La realizzazione di aree per non fumatori non rappresenta un obbligo, ma una facoltà.

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Gestione separata Inps

1. Sono soggetti all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps i soggetti che conseguono redditi da collaborazioni coordinate e continuative e da lavoro autonomo occasionale ed i professionisti privi di cassa di categoria.
(circolare Inps, 27 gennaio 2005, n.8).

1.1. I rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con soggetti che non esercitano per professione abituale altra attività di lavoro autonomo, sono soggetti alla gestione separata presso l'Inps.
(art.2, c.26, legge 335/1995, nel testo modificato, per il richiamo all'art.47, c.1, lett. c-bis, dall'art. 34, c.3, legge 21 novembre 2000, n.342; circolare dipartimento funzione pubblica, 15 luglio 2004, n.4).

1.2. Il contributo che nell'anno 2003 è stato del 14% per i collaboratori non iscritti ad altro fondo previdenziale obbligatorio è aumentato al 17,30% nel 2004, è del 17,50% nel 2005 e crescerà dello 0,20% all'anno sino a raggiungere il 19%.
(art.45, D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

1.3. L'aliquota del 17,50% è aumentata dello 0,50%, destinato al fondo maternità, assegni familiari e tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero, per cui l'aliquota contributiva complessiva risulta pari al 18%.
(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

1.4. La predetta aliquota contributiva del 18% deve essere aumentata dell'1% sulla quota di reddito eccedente il limite, per l'anno 2005, di euro 38.641,00.

1.5. Al fine di permettere l'assoggettamento al maggior contributo dell'1%, ossia l'applicazione dell'aliquota del 19%, il percipiente deve comunicare al committente (o alla pluralità di committenti) ed alla competente sede Inps il superamento del limite di reddito di euro 38.641,00

1.6. L'aliquota contributiva Inps per i collaboratori titolari di pensione diretta è incrementata, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal 10% al 12,5% e, a decorrere dal 1° gennaio 2004, al 15%.
(art.44, c.6, legge 27 dicembre 2002, n.289).

1.7. Il contributo Inps si applica, pertanto, con il gravame di un terzo dell'importo sui compensi da

corrispondere a carico del collaboratore, nelle seguenti misure per l'anno 2005:

- 10%, confermato nel 2005, se il collaboratore è assicurato previdenzialmente ad altra gestione obbligatoria;
- 10%, confermato nel 2005, se il collaboratore è titolare di pensione indiretta o reversibilità;
- 15%, confermato nel 2005, se il collaboratore è titolare di pensione diretta;
- 18%, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio, fino al limite di reddito di euro 38.641,00;
- 19%, se il collaboratore non è iscritto ad altro fondo previdenziale obbligatorio, per la quota di reddito eccedente euro 38.641,00 e fino ad euro 84.049,00.

1.8. La base imponibile retributiva è costituita dalla stessa base imponibile Irpef.

1.9. Non è dovuta contribuzione Inps sulle quote di reddito oltre il massimale fissato, per l'anno 2005, in euro 84.049,00.

1.10. In riferimento alla ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratori e committente, sono confermate le misure di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del collaboratore. (circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 10 febbraio 2004, n.27).

1.11. La tutela relativa alla maternità, alla paternità e agli assegni al nucleo familiare è adeguata alle forme e modalità previste per il lavoro dipendente.

2. I soggetti esercenti lavoro autonomo occasionale sono obbligati, a decorrere dal 1° gennaio 2004, all'iscrizione e contribuzione alla gestione separata Inps qualora il reddito derivante dalla relativa attività superi i 5.000 euro. (art.44, c.1, D.L. 29 settembre 2003, n.269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n.326).

2.1. Nelle ipotesi di superamento dell'importo di 5.000 euro in costanza di una pluralità di rapporti, ciascun committente dovrà assoggettare al contributo la quota parte del reddito complessivo eccedente la fascia esente. (circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103).

2.2. Per consentire l'assoggettamento, i lavoratori interessati hanno l'obbligo di comunicare ai propri committenti, all'inizio dei singoli rapporti e durante il loro svolgimento, il superamento o meno del limite di 5.000 euro.

2.3. Le aliquote da applicare, le modalità ed i termini sono quelli previsti per i collaboratori coordinati e continuativi. (circolare Inps, 6 luglio 2004, n.103).

SOSTITUTO D' IMPOSTA

Riforma dell'Irpef

1. Con nota operativa n.1 del 20 gennaio 2005, l'Inpdap ha fornito istruzioni in ordine all'applicazione dell'Irpef dopo le modifiche al TUIR introdotte, a far data dall'1 gennaio 2005.

Buoni pasto

1. I buoni pasto non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,25 euro, solo se l'orario di lavoro prevede la pausa pranzo. (risoluzione agenzia delle entrate, 15 dicembre 2004, n.153/E).

1 MARZO

Rendiconto contributi straordinari

- Termine perentorio, per la rendicontazione all'amministrazione pubblica che li eroga dei contributi straordinari assegnati nell'anno precedente. (art.158, c.1, D.Lgs. 3 agosto 1999, n.265).

Incarichi di consulenza

- Comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - di tutte le notizie relative agli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca conferiti al personale che sia cessato volontariamente dal servizio, avendo il requisito contributivo per l'ottenimento della pensione anticipata di anzianità o che abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l'ente nei cinque anni precedenti a quello della cessazione dal servizio. (art. 25, c. 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724).

15 MARZO

Certificazioni sostituto d'imposta

- **Termine per la consegna al sostituto della certificazione, unica ai fini fiscali e contributivi, relativa alle somme e valori erogati nell'anno precedente.**
(art.4, c.6 ter e 6 quater, aggiunti al D.P.R. 22 luglio 1998, n.322, dall'art.5, c.1, lett. c, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126; art.6, c.2, lett. b, D.P.R. 16 aprile 2003, n.126).

31 MARZO

Contratti pubblici

- **Comunicazione al Ministero delle finanze, centro informativo del dipartimento delle entrate, dei dati relativi ai contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto stipulati nell'anno precedente mediante scrittura privata e non registrati.**

(art. 20, c. 2, lett. e), legge 30 dicembre 1991, n. 413, D.M. 6 maggio 1994 e D.M. 18 marzo 1999).

Albo dei dirigenti

- **Trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, delle schede informative relative al personale dirigente in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, ai fini dell'aggiornamento dell'albo dei dirigenti pubblici.**

(DPR. 11 marzo 1994, n. 374).

Anagrafe tributaria

- **Comunicazione al ministero economia e finanze dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati, di importo complessivo non inferiore a euro 10.329,14 al lordo di Iva.**

(art.20, c.1, D.P.R. 29 settembre 1973, n.605, nel testo sostituito dall'art.20, c.2, lett. e, legge 30 dicembre 2001, n.413; D.M. 6 maggio 1994; D.M. 18 marzo 1999).

Spese pubblicitarie

- **Comunicazione al Garante per la radiodiffusione e l'editoria delle spese di carattere pubblicitario sostenute nell'esercizio finanziario precedente per avvisi o messaggi a pagamento, rivolti alla generalità attraverso i mezzi di comunicazione di massa o tramite pubbliche affissioni, ed ogni altra forma di comunicazione e di informazione relativa all'attività istituzionale dell'ente, ivi compreso le spese connesse a forme di pubblicità obbligatorie.**

Non devono essere incluse le spese sostenute per la produzione e l'edizione di testate giornalistiche registrate, quelle di rappresentanza, per convegni, fiere, mostre e sagre, e quelle effettuate a titolo di sponsorizzazione di attività varie. La comunicazione deve essere trasmessa anche se negativa, in mancanza di spese sostenute, fatta eccezione, in quest'ultimo caso, per i comuni con popolazione inferiore a 40.000 abitanti.

(D.M. 11 febbraio 1997).

30 APRILE**Certificazione spesa personale in aspettativa sindacale**

- Termine perentorio entro il quale deve pervenire all'ufficio territoriale del governo competente per territorio la certificazione della spesa sostenuta nell'anno 2002 per il personale cui è stata concessa aspettativa per motivi sindacali, ai fini dell'attribuzione del contributo statale. (art.1 bis, c.1, aggiunto al D.L. 25 novembre 1996, n.599, dalla legge di conversione 24 gennaio 1997, n.5; circolari ministero interno, direzione centrale finanza locale, 28 settembre 1996, n. F.L. 24/96 e 20 febbraio 2003, n. F.L. 3/2003)

Incarichi a pubblici dipendenti

- Comunicazione all'amministrazione di appartenenza dei dipendenti pubblici cui sono stati conferiti incarichi retribuiti, dei compensi erogati ai dipendenti stessi nell'anno precedente. L'omissione dell'adempimento non consente il conferimento di nuovi incarichi. (art.53, c.11 e 14, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165).

Fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali

- Comunicazione all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali del trattamento economico lordo 2004 del segretario dell'ente, distinto nelle seguenti componenti:

- 1) retribuzione tabellare;
- 2) indennità integrativa speciale;
- 3) tredicesima mensilità;
- 4) retribuzione individuale di anzianità;
- 5) assegno personale;
- 6) maturato economico;
- 7) retribuzione di posizione;
- 8) maggiorazione del 25% prevista per i segretari titolari di segreteria convenzionata.

Consumo energetico

- **Comunicazione annuale alla Federazione Italiana per l'uso dell'energia elettrica del responsabile per la conservazione e l'uso dell'energia, se i consumi nell'anno superano il parametro di 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio.**
(art. 19, legge 10/1991).

Contributi e sovvenzioni

- **Aggiornamento dell'albo dei soggetti cui sono stati erogati, nell'anno precedente, contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici a carico del bilancio.**
(art. 22, legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Diritti di segreteria

- **Riparto e liquidazione dei diritti di segreteria relativi al 1° trimestre dell'anno.**
(art. 13, c. 1, legge 23 dicembre 1993, n. 559, D.M. 31 luglio 1995 e circolare Ministero dell'interno 31 luglio 1995, n. 35/95).
- **Versamento (1) della quota di spettanza dell'Agenzia nazionale dei segretari sul c/c bancario n. 300059 intestato all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, presso l'Istituto Bancario San Paolo - sede di Roma (cod. ABI 1025 - cod. CAB 3200).**
(deliberazione Agenzia n. 12/2 - 1998).

Gestione separata Inps

- **Termine per la presentazione con sistema automatizzato dei dati relativi alla denuncia dei compensi corrisposti nell'anno 2004 ai collaboratori coordinati e continuativi.**
(circolare Inps, direzione centrale entrate contributive, 24 gennaio 2001, n. 16).

(1) Se di importo superiore a euro 25,82.